
REG PRS CIN	Rev. 02	
	del 20/07/2024	
Redatto da RSG	Pag 1 di 13	

approvato da DG

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EDUCATORI CINOFILI E ESPERTI CINOFILI NELL'AREA COMPORTAMENTALE SECONDO LA NORMA UNI 11790:2020



REVISIONI

Rev.	Data	Emissione	Approvazione	Note/Motivo revisione
00	10/05/2023	RGQ	DIR	Prima emissione
01	18/06/2024	RSG	DIR	Implementazione § 5 per richieste esigenze speciali
02	20/07/2024	RSG	DIR	Implementazione a seguito di ED Accredia



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 2 di 13

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, descrive le procedure nonché i requisiti minimi in termini di capacità e conoscenze applicabili ad Educatori Cinofili ed Esperti nell'Area Comportamentale al fine di valutarne il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QFQ), come previsti dalla norma UNI 11790:2020. Inoltre, delinea i profili di riferimento, l'accesso alla certificazione, l'ottenimento e il mantenimento della stessa.

L'accessibilità alla certificazione è aperta e garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti previsti e accetti quanto disposto nel presente Regolamento. ITEC quale organismo di certificazione accreditato, adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'imparzialità e l'uniformità di attuazione. La certificazione emessa è intestata al personale indicato nel certificato di qualificazione operante per le attività definite in essa.

2 NORME DI RIFERIMENTO

UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
D.lgs. N° 81/08 e s.m.i.	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
RG-01	ACCREDIA: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale
RG-01-02	ACCREDIA: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale
RG-09	ACCREDIA: Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia
REG-UDM-ITEC	Regolamento uso del marchio ITEC
UNI 11790:2020	Attività professionali non regolamentate – Educatore Cinofilo e Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
CWA 16979:2016	Dog training professional – Knowledge, skills and competence requirement
EQF - 2008	The european qualifications framework for lifelong learning
CEN Guide 14:2010	Common policy guidance for addressing and standardization on qualification of profession and personnel

3 PROFILI

Premesso che la norma UNI 11790, si adatta a qualunque realtà cinofila europea in adeguamento a quanto previsto dal quadro delle *Qualifiche Europee per la Formazione Continua* " European Qualifications Framework for Lifelong Learning - (EQF 2008)", la norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'Educatore Cinofilo e dell'esperto Cinofilo nell'area Comportamentale.

In armonia con le competenze definite nella norma UNI 11790, si richiamano di seguito i suddetti due profili:

a) Educatore Cinofilo

Professionista che possiede le competenze per svolgere i seguenti compiti di cui punto 4 UNI 11790: Raccolta e analisi delle informazioni riguardanti il cane, il binomio/gruppo familiare, il contesto sociale; Individuazione delle esigenze del cane, del cliente e dell'utente; definizione di un percorso educativo e dei relativi obiettivi a breve, medio e lungo termine, tutela del benessere del cane, pianificazione del programma educativo sia in termini di strategia del percorso complessivo che dei singoli interventi; Produzione e proposta del programma educativo; esecuzione dei singoli interventi previsti; trasferimento al cliente/utente delle conoscenze e delle abilità necessarie al percorso educativo; messa in atto delle attività di monitoraggio del percorso educativo; valutazione finale dei risultati acquisiti.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024
Redatto da RSG Verificato e	Pag 3 di 13

b) Esperto Cinofilo nell'area Comportamentale

Professionista che possiede le competenze per svolgere i sequenti compiti di cui punto 4 UNI 11790: raccolta delle informazioni riquardanti la storia e il comportamento del cane, il contesto ambientale e le relazioni intra-extra gruppo famigliare, le problematiche, eventuali precedenti percorsi educativi, o ogni altra informazione rilevante; analisi delle informazioni raccolte riguardanti il cane, il problema specifico, il gruppo intra-extra familiare, il contesto sociale, nonché delle informazioni provenienti da altri professionisti eventualmente coinvolti quali ad esempio il Medico Veterinario esperto in comportamento (MVEC); confronto con il MVEC già coinvolto o invio dele informazioni raccolta al MVEC qualora si evidenzi il sospetto di condizioni riconducibili a patologie comportamentali; individuazione delle cause origine del comportamento inappropriato, Individuazione delle esigenze del cane, del cliente e dell'utente; individuazione delle conseguenze che i comportamenti inappropriati possono determinare nel contesto famigliare, sociale e ambientale in cui il cane è inserito; tutela del benessere del cane; Pianificazione del programma di educazione/istruzione e/o modificazione comportamentale sia in termini di strategia del percorso complessivo, che dei diverso obiettivi da raggiungere e relativa tempistica, che dei singoli interventi, (in caso patologie comportamentali diagnosticate dal MVEC, si attiene alle indicazioni terapeutiche di riabilitazione stabilite dallo stesso); produzione e proposta del programma di modificazione comportamentale, sua discussione e condivisione con il cliente e predisposizione della scheda per la registrazione degli interventi e per la valutazione dell'efficacia (in caso patologie comportamentali diagnosticate dal MVEC, si attiene alle indicazioni terapeutiche di riabilitazione stabilite dallo stesso); esecuzione dei singoli interventi previsti dal programma di educazione/Istruzione e/o modificazione comportamentale; coinvolgimento del cliente/utente per la corretta comprensione del ruolo svolto nel percorso di modificazione comportamentale e per il mantenimento dei degli obiettivi raggiunti; trasferimento al cliente/utente delle informazioni necessarie a garantire il benessere del cane e la sua gestione in sicurezza; Trasferimento al cliente/utente delle conoscenze e abilità necessarie al percorso di educazione/istruzione e /o modificazione comportamentale; compilazione della scheda di registrazione dei singoli interventi, messa in atto delle attività di monitoraggio sull'efficacia del percorso di modificazione comportamentale (in caso di patologie comportamentali diagnosticate riferisce al MVEC i dati del monitoraggio da lui stabilito); revisione eventuale del programma a seguito di mancato raggiungimento degli obiettivi o di eventuali problematiche e/o valutazioni emerse durante l'attività di monitoraggio; Valutazione finale dei risultati acquisiti.

4 CRITERI DI ACCESSO

Per l'accesso all'esame di certificazione, di cui schemi di seguito specificati, è necessario possedere i seguenti requisiti:

4.1 Educatore Cinofilo

- a. Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di comprovata esperienza in ambito professionale in accordo ai requisiti richiesti dalla norma UNI 11790:2020 come indicato al punto D § 4.1 e al punto C § 4.2 e di assenza di condanne passate in giudicato in relazione ai reati disciplinati dal titolo IX bis dei Delitti contro il Sentimento per gli Animali del Codice Penale in applicazione alla L. 189 del 20/07/2004. ITEC si riserva la possibile di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni soprariportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse
- b. Istruzione secondaria di primo grado;
- c. Frequenza e superamento di uno o più percorsi formativi, della durata minima di 50 ore ciascuno, per un toltale di 225 ore di cui almeno la metà pratiche, su tematiche afferenti la professione
- d. Almeno sei mesi di esperienza professionale.

Oppure

In assenza della frequenza al/ai percorso/i formativo/i di cui al punto c: 9 anni di esperienza professionale

4.2 Esperto Cinofilo nell'area Comportamentale

Oltre ai requisiti previsti al precedente punto 4.1 il candidato deve dimostrare di possedere anche i seguenti requisiti:

a. Istruzione secondaria di secondo grado



REG PRS CIN		ev. 02 0/07/2	
Redatto da RSG Verificato e	Pag	4 di	13

- b. Frequenza e superamento di uno o più percorsi formativi, della durata minima di 50 ore ciascuno, per un toltale di 200 ore di cui almeno la metà pratiche, su tematiche afferenti l'area Comportamentale del cane
- c. Almeno sei mesi di esperienza professionale.

Oppure

In assenza della frequenza al/ai percorso/i formativo/i di cui al punto b: 5 anni di esperienza professionale

d. Evidenza di almeno 5 lavori effettuati afferenti all'area Comportamentale del cane

L'esperienza dei candidati deve essere documentata dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000. ITEC, in quanto soggetto privato, si avvarrà della possibilità di ricevere e verificare le dichiarazioni rese ai sensi degli artt 45 e 46 (in particolare vedi art. 2 e 71 del DPR 445/2000 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020).

ITEC provvederà a prendere in esame la documentazione di ogni candidato per accertare il possesso dei requisiti di idoneità, verificandone la veridicità e richiedendo integrazioni qualora lo ritenga necessario. Quando si riterrà l'analisi documentale completa e soddisfacente il candidato potrà sostenere gli esami di certificazione richiesti.

5 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Il Richiedente (Organizzazione o la persona) che desidera ottenere la certificazione per il proprio personale o per sé stesso, dovrà inviare a mezzo e-mail, o tramite richiesta telefonica, una apposita richiesta in base ai moduli predisposti da ITEC.

Inoltre, il richiedente la certificazione può inoltrare a ITEC una specifica richiesta di assistenza per esigenze speciali qualora ne avesse la necessità

Sulla base delle informazioni acquisite, ITEC provvederà a predisporre una proposta commerciale di servizi redatta secondo quanto previsto dal proprio tariffario, che invierà al cliente congiuntamente al modulo della domanda di certificazione.

Nei casi in cui ITEC intrattenga rapporti commerciali con altre organizzazioni, l'offerta può essere trasmessa direttamente dagli stessi.

Al momento dell'accettazione dell'offerta e della ricezione della domanda di certificazione compilata, ITEC riesamina in modo formale la domanda, con l'eventuale supporto/concorso di esperto tecnico/ esaminatore, al fine di stabilire la completezza della documentazione, il rispetto dei requisiti documentali e dell'idoneità del candidato in termini di prerequisiti di accesso richiesti.

Con la sottoscrizione del modello dell'offerta commerciale e domanda di certificazione, le quali rappresentano ordine per le attività proposte, il Richiedente accetta integralmente il presente regolamento che include il consenso al diritto degli ispettori ACCREDIA, di accedere alle sedi dei clienti medesimi, in affiancamento agli ispettori ITEC, per assistere alle prove di esame e alle attività inerenti il presente regolamento, anche con preavviso minimo, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di persistente inadempienza all'obbligo medesimo.

Prima dello svolgimento delle attività, ITEC comunicherà al Richiedente (solo a seguito dell'accettazione e notifica della domanda), la data, il luogo delle prove d'esame ed il nominativo dell'esaminatore/esaminatori incaricato/i per l'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, indicando sulla comunicazione la possibilità di ricusazione ed i termini temporali per la stessa.

L'accettazione della documentazione di cui sopra, formalizza contrattualmente gli interventi di ITEC regolati nel presente Regolamento.

Massimo 5 giorni prima della sessione di esame, la commissione d'esame (per ogni singolo membro incaricato), visto l'elenco dei candidati, per ragioni di indipendenza e imparzialità, dovrà dichiarare per iscritto di non essere stata coinvolta nell'attività di formazione degli stessi.

Il Richiedente ha il diritto di presentare obiezione sulla nomina di tali esaminatori, giustificandone i motivi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di esame da parte di ITEC. Nei casi in cui si verifichi la presenza di un di conflitto, ITEC provvederà ad identificare e incaricare un nuovo esaminatore.

Nel caso in cui non siano disponibili esaminatori per le date schedulate, ITEC provvederà ad organizzare una nuova sessione d'esame in funzione delle nuove disponibilità dei membri della commissione d'esame incaricata.

Il richiedente può inoltrare una richiesta di certificazione per uno o più profili indicati al punto 3. Il richiedente ha la possibilità di inoltrare una richiesta di assistenza per esigenze speciali.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 5 di 13

6 PROVE DI ESAME

Una volta accettata la domanda di certificazione/ordine da parte della ITEC di cui al precedente punto 5, il personale verrà sottoposto alle prove previste dalle norme di riferimento, di cui al paragrafo 2 del presente Regolamento.

Alla data stabilita, la commissione d'esame sottoporrà il candidato alle prove teoriche, pratiche ed al colloquio, così come descritto nei paragrafi successivi. Come regola generale è previsto almeno un esaminatore per ogni gruppo di candidati con un numero non superiore a 6.

Le prove teoriche, pratiche o analisi e il colloquio possono essere svolte soltanto in strutture precedentemente qualificate da ITEC, (verifica delle condizioni ambientali e di sicurezza, dei locali, rispondenza delle norme di sicurezza, delle apparecchiature e delle attrezzature strumentali).

il gruppo di esame, verificherà e registrerà l'identità del candidato mediante l'esibizione di un documento di identità in corso di validità, e la presenza dei dispositivi di protezione individuale richiesti laddove previsti, ed inizierà la sessione di esame relativa alle prove richieste per la certificazione.

Per ogni tipologia di valutazione, il candidato deve prima superare una prova teorica (domande a risposta multipla con almeno tre opzioni di risposta di cui una sola è corretta) per la quale sarà a disposizione della commissione, una matrice di correzione per la valutazione finale. In seguito, al superamento della prova teorica, si procederà con la prova pratica. Una volta superata la prova pratica il candidato potrà sostenere il colloquio orale.

Il mancato superamento di una delle prove precluderà l'accesso alle prove successive.

Le prove di esame sono condotte e contrassegnate dal Commissario di Esame/esaminatore che firma i relativi verbali di esame.

6.1 Prova teorica

La prova teorica per il profilo Educatore cinofilo, consiste in un questionario costituito da n. 35 domande a risposta multipla a risposta multipla con una sola risposta corretta per ogni domanda. La prova potrà essere considerata superato con un numero di risposte corrette pari o superiore al 70% delle risposte previste.

La prova teorica per il profilo Esperto Cinofilo in Area Comportamentale, consiste in un questionario costituito da 30 domande a risposta con almeno tre opzioni di risposta di cui una sola è corretta, su argomenti specifici al profilo di riferimento. La prova potrà essere considerata superato con un numero di risposte corrette pari o superiore al 70% delle risposte previste

Profilo	Numero di domande a risposta multipla	Durata Massima della prova teorica
EDUCATORE CINOFILO	35	70 minuti
ESPERTO CINOFILO AREA COMPORTAMENTALE	30	60 minuti

6.2 Prova pratica – EDUCATORE CINOFILO

Al superamento della prova teorica, il candidato sarà ammesso alla prova pratica.

La prova pratica verrà condotta mediante la simulazione di una o più attività esecutive strutturate per la valutazione delle competenze per il profilo specifico di afferenza nell'esecuzione dei compiti di cui punti 4 e 5 della UNI 11790 La simulazione (ad esempio Role Play) consentirà anche la valutazione delle capacità personali (relazionali, comportamenti personali attesi, interazione col cane)

La prova pratica avrà una durata di massimo 60 minuti e sarà sostenuta dal candidato in maniera individuale, con il binomio in preparazione: per valutare le conoscenze, le abilità e le capacità personali, relazionali, comportamentali, d'interazione con diverse tipologie di utenti e con altri professionisti.

Per superare la prova pratica il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.



REG PRS CIN		ev.	02 7/2024
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag	6 c	li 13

Nel caso in cui la prova pratica non sia superata con esito positivo il candidato non potrà accedere alla prova orale. Entro 5 mesi il candidato potrà ripetere la prova pratica senza dover sostenere nuovamente la prova teorica così come riportato al successivo § 8. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente la prova pratica dovrà ripetere l'intero iter di certificazione.

6.3 Analisi e valutazione elaborati – ESPERTO CINOFILO AREA COMPORTAMENTALE

Al superamento della parte teorica, il candidato per il profilo di Esperto Cinofilo in Area Comportamentale verrà ammesso alla seconda prova di valutazione degli elaborati effettuati nell'ambito di afferenza del profilo.

Il candidato sarà chiamato a presentare un numero minimo di 5 elaborati. Il confronto con il candidato sarà atto a valutare sia l'utilizzo delle conoscenze, abilità e competenze nell'esecuzione dei compiti di cui punti 4 e 5 della UNI 11790:2020, che delle abilità, conoscenze e capacità relazionali.

La prova avrà una durata di massimo 30 minuti

Per superare la prova pratica il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.

Nel caso in cui la prova pratica non sia superata con esito positivo il candidato non potrà accedere alla prova orale. Entro 5 mesi il candidato potrà ripetere la prova senza dover sostenere nuovamente la prova teorica come riportato al successivo § 8. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente la prova pratica dovrà ripetere l'intero iter di certificazione.

6.4 Colloquio

Al superamento della prova pratica (educatore Cinofilo) o la prova di Analisi e valutazione dei lavori effettuati (Esperto Cinofilo in Area Comportamentale), il candidato viene ammesso al colloquio che sarà costituito da un numero massimo di 5 domande aperte e avrà una durata minima di 15 minuti c/a. ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 20.

Il Colloqui ha l'obiettivo di approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove precedenti e/o il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

I punteggi ottenuti saranno sommati per ottenere un'unica valutazione espressa in centesimi.

Per superare il colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 70/100.

Il candidato che non supera la prova orale potrà ripeterla entro 5 mesi senza dover sostenere nuovamente le prove teoriche e pratiche come riportato al successivo § 8. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente il colloquio dovrà ripetere l'intero iter di certificazione.

7 ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE PER I PROFESSIONISTI CERTIFICATI DI CUI CWA 16979:2016

I richiedenti la certificazione precedentemente qualificati da ITEC o da altro ODC accreditato potranno estendere il loro certificato da Dog Trainer Professional (DTP) a Educatore Cinofilo e da Dog Trainer Professionale Tecnico del comportamento (DTP-B) ad Esperto Cinofilo in Area Comportamentale previo verifica del possesso dei requisiti di cui punto 4 del presente regolamento e alle seguenti condizioni:

7.1 Estensione al Profilo Educatore Cinofilo

Superamento di una prova scritta costituita da n. 20 domande a risposta multipla con almeno tre opzioni di risposta di cui una sola è corretta, con la finalità di appurare il possesso di tutte le conoscenze e competenze ulteriormente richiamate dalla norma UNI 11790:2020. Il questionario sarà ritenuto valido con almeno il 70% delle risposte corrette da parte del candidato. La prova avrà la durata massima di 40 Minuti.

Se superata la prova scritta, il candidato avrà accesso al colloquio orale finalizzato ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta (risposte errate ovvero non fornite) nonché il livello di conoscenze, abilità e competenze del candidato. Il colloquio avrà una durata non inferiore a 15 minuti ed un massimo di 30.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 7 di 13

7.2 Estensione al Profilo Esperto Cinofilo Area Comportamentale

Superamento di una prova scritta costituita da n. 25 domande a risposta multipla con almeno tre opzioni di risposta di cui una sola è corretta, di cui almeno 10 afferenti all'Area Comportamentale con la finalità di appurare il possesso di tutte le conoscenze e competenze ulteriormente richiamate dalla norma UNI 11790. Il questionario sarà ritenuto valido con almeno il 70% delle risposte corrette da parte del candidato. La prova avrà la durata massima di 50 Minuti.

Se superata la prova scritta il candidato avrà accesso al colloquio orale finalizzato ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nella prova scritta (risposte errate ovvero non fornite) nonché il livello di conoscenze, abilità e competenze del candidato. Il colloquio avrà una durata non inferiore a 20 minuti.

Il candidato che non supera la prova orale potrà ripeterla entro 5 mesi senza dover sostenere nuovamente le prove teoriche e pratiche. Nel caso in cui il candidato non superi nuovamente il colloquio dovrà ripetere l'intero iter di certificazione per l'estensione al profilo richiesto.

Il professionista Dog Training Professionale tecnico comportamentale certificato a fronte della norma CWA 16979 privo del titolo di studio corrispondente a EQF 5 (diploma di scuola superiore) richiesto da UNI 11790 potrà essere ammesso all'esame di transizione previa documentata dimostrazione di aver svolto l'attività specialistica di Dog Training Professionale tecnico comportamentale per almeno 1 anno ovvero di aver assolto ad almeno 6 incarichi nell'ultimo periodo coperto dalla certificazione CWA 16979

8 RIPETIZIONE DELLE PROVE DI CERTIFICAZIONE

In caso di esito non soddisfacente della prova teorica il candidato non potrà, come già descritto precedentemente, accedere alla prova pratica. In caso di superamento della solo prova teorica il candidato potrà ripetere la sola prova pratica entro e non oltre cinque mesi dalla data di conclusione effettiva della prova stessa. Altrettanto vale in caso di superamento delle prove teorica e pratica ma non del colloquio orale, il candidato potrà ripetere solo il colloquio entro e non oltre 5 mesi dalla data di conclusione effettiva della prova stessa. ITEC direttamente o tramite l'OdV, provvederà a concordare le modalità per sostenere nuovamente le prove non superate entro e non oltre i cinque mesi successivi la data di effettuazione delle prove sostenute, fornendo al candidato le date e le sedi di esame qualificate dove si svolgeranno le sessioni previste entro il termine ultimo per la ripetizione delle prove. Trascorso questo periodo, il candidato, per essere ri-ammesso nuovamente al processo di certificazione, deve ripetere l'iter di certificazione previsto dal § 5.

il mancato proseguimento nelle fasi di esame, sarà notificato per iscritto direttamente alla persona certificata o tramite il datore di lavoro.

La ripetizione delle prove avverrà con le stesse modalità di esecuzione delle prime prove.

In linea generale, il termine di 5 mesi per la ripetizione delle prove di certificazione definito dal presente regolamento si intende sempre rapportato sia alla effettiva disponibilità delle sessioni di esame previste a calendario sia in funzione della capienza delle singole sessioni successive al mancato superamento della prova sostenuta.

In considerazione di questi fattori, il candidato verrà inserito nella prima sessione utile disponibile per il quale l'organismo di certificazione adotterà appositi meccanismi di priorità, cercando di garantire il termine previsto di scadenza.

9 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

A seguito di delibera del Comitato di Certificazione, viene rilasciato al richiedente il relativo certificato cartaceo numerato e sottoscritto da ITEC.

Nel caso di esito negativo, ITEC provvederà a inviare una comunicazione scritta della decisione presa al candidato ritenuto non idoneo.

I dati personali di cui ITEC viene a conoscenza nel corso delle proprie attività di certificazione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.

◆ AVVERTENZE:

ITEC si riserva di sospendere il rilascio della certificazione anche nel caso di crediti insoluti nei propri confronti fino alla risoluzione dei compensi dovuti.



REG PRS CIN		ev. 02 0/07/2	
Redatto da RSG Verificato e	Pag	8 di	13

10 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della Certificazione decorre dalla data di delibera da parte del Comitato di Certificazione.

La Certificazione resta valida per un periodo di 5 (anni) anni purché siano soddisfatte le condizioni descritte nei seguenti paragrafi.

11 SORVEGLIANZA/MANTENIMENTO

Affinché la certificazione rilasciata continui a mantenere un carattere di valenza, il personale certificato, deve garantire il mantenimento della propria competenza come appropriato e deve operare con continuità nell'ambito del proprio profilo di certificazione.

Le verifiche di sorveglianza saranno effettuate a livello documentale dal personale incaricato da ITEC, con cadenza annuale.

Gli audit di mantenimento documentali vengono effettuati presso gli uffici di ITEC previo invio della documentazione e modulistica richiesta:

- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di aver mantenuto i requisiti di competenza professionale e operato in maniera continuativa nel settore e per il profilo previsti dal certificato;
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, la persona fisica dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale la persona fisica certificata dichiara di aver mantenuto i requisiti di legge previsti al § 4.1 b
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), di aver svolto almeno 16 ore di formazione nell'anno precedente, con le relative evidenze documentali. Saranno considerate ore di formazione anche quelle svolte, e documentate, in qualità di docente e/o relatore, nonché quelle utilizzate per la preparazione di pubblicazioni (articoli, saggi, testi, ecc..) inerenti il settore e il/i profilo/i di interesse.
- conferma o aggiornamento dei dati di recapito della persona fisica certificata rispetto a quanto in comunicato in fase di certificazione.

La documentazione deve pervenire ad ITEC almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (ITEC, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito alla persona fisica certificata per richiedere l'invio della documentazione necessaria).

ITEC provvederà a riesaminare formalmente la documentazione prodotta dai candidati ai sensi degli artt 45 e 46 (in particolare vedi art. 2 e 71 del DPR 445/2000 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020), con l'eventuale supporto/concorso di un esperto tecnico/ esaminatore

ITEC si riserva la possibilità di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni soprariportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista, ITEC procederà alla sospensione e/o revoca della certificazione secondo quanto specificato di seguito:

- Nel caso in cui la documentazione non fosse ancora pervenuta ad ITEC entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza, ITEC provvederà alla sospensione del certificato;
- Nel caso in cui la documentazione non fosse ancora pervenuta ad ITEC entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, ITEC provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, per ottenere un nuovo certificato, dovrà provvedere ad inviare una nuova richiesta di certificazione e ripercorrere nuovamente l'intero percorso di certificazione.

Si precisa che, come previsto dal RG 01_02 Accredia, è comunque possibile applicare delle tolleranze nella periodicità del ciclo di certificazione, per taluni giustificati motivi (es. maternità) in base alla quale la persona certificata, nell'anno di riferimento, potrebbe non essere in grado di dimostrare la continuità nella mansione per cui è stata certificata. ITEC provvederà a prendere in esame la documentazione inerente di ogni candidato, verificandone la veridicità e richiedendo integrazioni qualora lo ritenga necessario

Al termine degli accertamenti da parte di ITEC, in caso di esito positivo, sarà rilasciato una dichiarazione di sussistenza delle competenze/requisiti e di conferma della validità, che costituisce parte integrante del certificato.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 9 di 13

12 RINNOVO

La richiesta da parte del Cliente, la cui certificazione deve essere rinnovata, deve avvenire entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato.

Il cliente deve, inoltre, allegare le dichiarazioni in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, previste al paragrafo 11.

ITEC provvederà a riesaminare formalmente la documentazione prodotta dai candidati ai sensi degli artt 45 e 46 (in particolare vedi art. 2 e 71 del DPR 445/2000 così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020), con l'eventuale supporto/concorso di un esperto tecnico/ esaminatore

ITEC si riserva la possibilità di richiedere ai candidati, qualora lo ritenga necessario, la documentazione richiamata dagli stessi nelle dichiarazioni sopra riportate a riprova della veridicità delle autocertificazioni emesse.

Il rinnovo della certificazione avviene secondo le modalità riportate nella tabella sottostante:

profilo	modalità di rinnovo	durata
EDUCATORE CINOFILO	Prova orale, Ripetizione della prova pratica e colloquio	Colloquio 10/20 minuti Pratica 15/30 minuti
ESPERTO CINOFILO AREA COMPORTAMENTALE	Ripetizione dell'analisi e valutazione dei lavori effettuati (min.5) pratica e colloquio	Colloquio 10/20 minuti Pratica 15/30 minuti

La modalità di rinnovo terrà conto dei seguenti elementi:

- Assenza o corretta gestione dei reclami;
- Aggiornamento professionale continuo di almeno 16 ore annuali;
- Continuo esercizio della professione o incremento ore aggiornamento professionale.

13 DUPLICATO RINUNCIA

Duplicato - In caso di dichiarato smarrimento del certificato, il richiedete può richiedere per scritto, l'emissione di ulteriore copia conforme all'originale del documento smarrito con annessa copia della denuncia di smarrimento. La ri-emissione è soggetto a un costo di gestione pari a €60 + IVA.

Rinuncia – La figura professionale certificata ha facoltà di richiedere la rinuncia alla certificazione. La rinuncia alla certificazione comporta la rescissione del relativo contratto con ITEC e obbliga il richiedente a restituire a ITEC il proprio certificato ed il rispettivo tesserino personale, cessandone con effetto immediato l'utilizzo ed ogni rifermento ad esso e ai marchi correlati. La ri-emissione è soggetta a un costo di gestione pari a €60 + IVA.

Trasferimento – Il trasferimento di un certificato in corso di validità in capo a una persona fisica, può essere perfezionato solo se l'Organismo che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione:

- una sintesi degli esiti relativi al precedente esame (prova teorica e prova pratica);
- la situazione aggiornata dello stato del certificato;
- l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami.

L'Organismo cedente, è tenuto, come previsto da regolamento Accredia RG-01-02 § 2.1.3 a rendere disponibile la documentazione sopra indicata al soggetto richiedente (sia che si tratti della persona fisica interessata, sia di un soggetto terzo che operi in nome e per conto di tale persona fisica) in un arco temporale di 5 giorni lavorativi, comunicando se il professionista è soggetto a pendenze tecniche e/o economiche.

Inoltre, la persona fisica, deve produrre una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 46 e 76) all'Organismo subentrante che chiarisca:

- reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate nello schema specifico;
- il numero e la tipologia degli interventi effettuati dalla data dell'ultimo rinnovo della certificazione con i relativi riferimenti;
- le ragioni della richiesta di trasferimento.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024	
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 10 di 13	

14 TRASFERIMENTO

Il trasferimento di un certificato in corso di validità in capo a una persona fisica, può essere perfezionato solo se l'Organismo che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione:

- una sintesi degli esiti relativi al precedente esame (prova teorica e prova pratica);
- la situazione aggiornata dello stato del certificato;
- l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami.

ITEC, CAB subentrante effettuerà preliminarmente un trasferimento della certificazione del richiedente previo riesame della documentazione prevista dai punti 7.1.1 e 9.2.6 di cui UNI CEI EN ISO/IEC 17024 il cui esito sarà reso disponibile all'ente Unico di Accreditamento. ITEC, inoltre dovrà acquisire una dichiarazione dell'Odc cedente di validità della certificazione e di assenza di pendenze tecniche ed economiche o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. Il CAB cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere alla richiesta di trasferimento della certificazione, trascorsi i quali ITEC potrà comunque procedere nell'attività, informando il CAB cedente dell'avvenuto trasferimento. Al termine dello stesso ITEC effettuerà al trasferimento del certificato certificazione secondo le modalità descritte nel presente capitolo.

Il trasferimento del certificato è soggetto a un costo di gestione pari a €60 + IVA

15 DIRITTI E DOVERI DEL POSSESSORE DELLA CERTIFICAZIONE

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;
- a porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo assistito l'operatore nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico al mantenimento della certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione;
- rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- rispettare gli aspetti etici e deontologici di cui appendice A della norma UNI 11790:2020;
- informare puntualmente ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione durante tutto il corso della sua validità;
- astenersi da qualsiasi dichiarazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato o altro documento di attestazione equivalente (tesserino personale ecc.):
- acconsentire al personale di ITEC e eventualmente al personale dell'Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA, anche senza preavviso l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, cosi come ad ogni segnalazione inoltra da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024	
Redatto da RSG Verificato e	Pag 11 di	13

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi riportate nei singoli regolamenti di ITEC e di ACCREDIA. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da ITEC. La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. Come specificato al § 17 del presente regolamento, l'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

14 RISERVATEZZA

Tutto il personale di ITEC, interno ed esterno, coinvolto nell'attività di certificazione è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza durante il proprio lavoro secondo quanto riportato nei documenti e procedure di ITEC.

Qualora se ne ravvisi la necessità, ITEC rende disponibili le informazioni riservate all'Organismo di Accreditamento così come previsto dai regolamenti ACCREDIA e/o altri Organismi di Certificazione nelle casistiche che lo prevedono (es: Trasferimento della certificazione). Per un'ampia e agevole lettura, è disponibile per il download sul sito internet di ITEC una copia dell'Informativa Privacy in ultima revisione.

15 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Oltre a quanto già descritto al §11, a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie.

In particolare ITEC sospende o revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- a) Assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza (che devono essere inviate dal soggetto certificato entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale per il mantenimento della certificazione);
- b) esito negativo delle verifiche di sorveglianza;
- c) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- d) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all'atto dell'accettazione dei termini previsti nella domanda di certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di ITEC e delle parti coinvolte:
- e) formale richiesta da parte della persona certificata.
- f) Inottemperanza alle condizioni generali di contratto

La sospensione del certificato è un'azione di invalidamento provvisorio della certificazione. L'annullamento del procedimento della sospensione e quindi la riconvalida della certificazione, avviene dopo opportune azioni correttive con evidenze oggettive della/e risoluzione/i adottata/e, per rimuovere le cause che l'hanno generata; le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di verifica), saranno stabilite da ITEC in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione stessa.

In caso di sospensione della certificazione il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, decorso tale periodo si dovrà procedere alla revoca della certificazione.

Nel caso in cui la sospensione sia avvenuta per assenza parziale o totale della documentazione prevista per la sorveglianza, il periodo di sospensione non può durare più di 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato; se entro tale periodo l'impresa non trasmette la documentazione prevista per la sorveglianza, ITEC provvederà alla revoca del certificato.

In particolare ITEC, revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) a seguito di sospensione come sopra descritto in precedenza;
- b) formale richiesta da parte della persona certificata.
- c) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi
- d) trasferimento della certificazione ad altro organismo di certificazione;
- e) inosservanza degli impegni assunti nel mantenimento della certificazione nel rispetto degli schemi applicati



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024	
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 12 di 13	

- f) falsificazione dei certificati originali;
- g) ripetuti casi di sospensione;
- h) utilizzo di certificato sospeso;
- i) Condanna passata in giudicato per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti l'oggetto di certificazione;
- j) Inottemperanza alle condizioni generali di contratto

L'avvenuta sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che ITEC riterrà opportuno ed appropriato, sarà notificato per iscritto ed implicherà la registrazione della decisione nel registro delle certificazioni. Durante il periodo di sospensione, e comunque in caso di revoca, e vietato qualsiasi uso della certificazione. In caso di revoca della certificazione la persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà iniziare nuovamente un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'esame teorico e pratico).

16 RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI

Si fa riferimento alla procedura PO RRC 01 – Reclami e ricorsi pubblicata sul sito internet www.itec-cert.it.

18 USO SCORRETTO DEL MARCHIO

L'uso del marchio è regolato da apposito regolamento disponibile sul sito internet REG UDM in ultima revisione. L'uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.

Il richiedente ha la facoltà di effettuare operazioni pubblicitarie a far data dell'ottenimento della certificazione, purché sia veritiera, non ingannevole e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):

- Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
- può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti sempre in ottemperanza al regolamento per l'uso del marchio di ITEC REG UDM;

Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.

Nell'eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):

- deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
- è fatto divieto di estendere l'accreditamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
- le diciture del nome dell'Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
- per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell'Organismo di Accreditamento (Accredia) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento nonché le diverse tipologie.
- Il Marchio ITEC deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
- Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l'Organismo di Accreditamento (Accredia) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.

Viene considerato fraudolento l'uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.

In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:

- Nei casi in cui i marchi vengano utilizzati per commercializzare prodotti (il marchio non può essere in alcun modo usato quale marchio di prodotto):
- quando non sia stato ancora concesso l'uso ufficiale, se non concordato formalmente con ITEC;
- quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale;
- quando sia stata revocato, sospeso o rinunciato il diritto d'uso del certificato e/o dei marchi.

Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo.



REG PRS CIN	Rev. 02 del 20/07/2024	
Redatto da RSG Verificato e approvato da DG	Pag 13 di	13

19 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni contrattuali di riferimento, trovano applicazione in quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Contratto" applicabili alla certificazione dei prodotti, dei sistemi di gestione e del personale. (vedere § 4). La versione in vigore, è scaricabile nell'Area Download sul sito internet aziendale www.itec-cert.it.

20 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione attinente all'attività di certificazione verrà archiviata in accordo alla procedura di ITEC che garantisce, nell'ambito della normativa vigente in materia di riservatezza, le attività di registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti relativi alla registrazione delle prove di certificazione delle persone.

21 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In considerazione dell'evoluzione costante e non sempre prevedibile delle norme tecniche di riferimento, parallelamente alle opportune azioni di miglioramento dei contenuti del presente regolamento, lo stesso è soggetto ad aggiornamento, integrazioni e revisioni. In tal caso, ITEC, oltre a provvedere a rendere disponibile la nuova versione pubblicandola sul proprio sito internet www.itec-cert.it nell'apposita area download, apporterà l'adeguamento anche sulle condizioni contrattuali soggette allo schema di certificazione.

Gli effetti della nuova edizione, non si estenderanno a coloro che hanno sottoscritto e quindi perfezionato il rapporto contrattuale prima della sua entrata in vigore e/o pubblicazione, differentemente ITEC invierà apposita comunicazione al committente richiedendone l'accettazione. In caso contrario il committente ha piena facoltà di inviare formalmente una richiesta di recesso all'indirizzo **certificazioni@pec.itec-cert.it**.